

## DETERMINAZIONE A CONTRARRE del 03/07/2023

CIG Z793BFFBBB

**OGGETTO:** Affidamento incarico legale a professionista esperto, con la formula dell'affidamento diretto ai sensi dell'art 56, comma 1, lett. h), punti 1.2 e 2 del D. Lgs del 31 marzo 2023 n. 36, per: **assistere, difendere e rappresentare l'ASV SpA, in tutte le fasi giudiziali della controversia relativa all'esercizio dell'azione di responsabilità ex art. 2392 codice civile e SS nei confronti dell'Organo gestorio in relazione alla partecipazione alle gare per l'affidamento dei contratti di appalto di igiene urbana presso i Comuni di Mesagne, di Grumo Appula, di Santeramo in Colle e di Cassano delle Murge.**

### IL LIQUIDATORE

**(in forza della Delibera Assembleare del 19/03/2020, della Normativa vigente in materia e dello Statuto sociale)**

**premesse:**

che l'assemblea dei Soci della "Azienda Servizi Vari Spa in liquidazione" (anche detta ASV Spa) tenutasi il 07.06.2021 ha assunto la seguente delibera: *verificare la sussistenza di situazioni integranti eventuali responsabilità degli organi sociali e gestionali/tecnici, nel tempo di volta in volta interessati, in merito alle valutazioni prodromiche espletate dai medesimi organi circa le condizioni di economicità e di utilità della partecipazione dell'ASV S.p.A. alle gare per l'affidamento dei contratti di appalto di igiene urbana presso i Comuni di Cerveteri, di Mesagne, di Grumo Appula, di Santeramo in Colle e di Cassano delle Murge dalla cui esecuzione e gestione sono derivate le ingenti perdite evidenziate dal Liquidatore nella Relazione sulla Gestione ex art. 2428 Codice Civile. La verifica di cui innanzi, considerate le ingenti perdite a carico del Bilancio chiuso al 31.12.2018, predisposto dal Liquidatore, deve essere finalizzata prioritariamente all'accertamento della sussistenza dei presupposti richiesti dal Codice Civile (art. 2392 e segg.) per l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori succedutisi nel tempo alla guida della S.p.A., a cui siano addebitabili i danni arrecati alla società a causa della inosservanza, da parte degli stessi, dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto, ferma restando la eventuale responsabilità per il danno erariale contemplata dall'art. 12 "Responsabilità degli enti partecipanti dei componenti degli organi delle società partecipate", comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016, in forza del quale "costituisce danno erariale il danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio di propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato.*

Che il Liquidatore, in esecuzione di detta delibera assembleare ha dato incarico all'ing. Vincenzo Gadaleta di svolgere l'analisi della documentazione di gara al fine della relative valutazioni circa le condizioni di economicità e di utilità della partecipazione alle gare di appalto per l'affidamento dei contratti di servizi di igiene urbana presso i Comuni di Cerveteri, Mesagne ed ARO BA4, ed all'esito dell'elaborato peritale di quest'ultimo, ha dato incarico ai dottori commercialisti associati dott.ssa Adriana ADRIANI e Damiano ADRIANI di determinare il danno subito dalla società ai fini dell'azione di responsabilità da esperire nei confronti dell'amministratore unico con riferimento alla partecipazione alle gare per l'affidamento dei contratti di appalto con i Comuni ARO BA 4 e Comune di Mesagne.

Che, alla luce delle risultanze delle relazioni tecniche dell'ing. Gadaleta e dei dottori Adriani, l'avv. Alessandro BRUDAGLIO, su richiesta di ASV ha formulato un parere in merito all'esercizio dell'azione di responsabilità ex art. 2392 C.C. e SS nei confronti degli organi sociali di ASV S.p.A.



in relazione alla partecipazione alle gare per l'affidamento dei contratti di appalto di igiene urbana presso i Comuni di Cerveteri, di Mesagne, di Grumo Appula, di Santeramo in Colle e di Cassano delle Murge;

che l'assemblea dei Soci tenutasi il 30.06.2023 sulla base delle predette relazioni tecnico contabili e del parere formulato dall'avv. Alessandro Brudaglio, ha deliberato di esercitare l'azione sociale di responsabilità verso il già amministratore unico ing. Vincenzo Castellano per il risarcimento dei pregiudizi causati dalla conclusione ed esecuzione dei rapporti d'appalto con il Comune di Mesagne e dei rapporti di appalto ed ATI relativi ai servizi di igiene urbana dei Comuni dell'ARO BA/4 nella misura di euro 2.090.660,00 e per le ragioni esposte dal Presidente con la sua relazione e per tutte le ragioni contenute nei citati pareri e relazioni acquisiti dalla Società

**considerato anche che:**

le Linee guida ANAC n.12 sugli Affidamenti dei servizi legali, consigliano le stazioni appaltanti, di seguire procedure snelle, ancorché limitate a casi particolari e non alla generalità dei casi (secondo la Commissione consultiva si tratta di situazioni da ritenere marginali e strettamente collegate alla natura della controversia - si pensi, a solo titolo esemplificativo, ad una questione nuova, non ancora esaminata dalla giurisprudenza o a settori di particolare specificità) in presenza delle condizioni riportate nell'art. 17, comma 1 lett. d) n.1, 2 e 3; e che le citate particolarità siano tali da giustificare una scelta indirizzata dalla specifica capacità e competenza professionale dell'avvocato;

**valutati** i CV dell'avv. Alessandro Brudaglio e dell'Avv. Marco A. Brudaglio che si allegano e che si ritengono estremamente aderenti alle concrete necessità aziendali ed al caso di specie;

**ritenuto**, pertanto, di affidare all'avv. Alessandro Brudaglio ed all'Avv. Marco A. Brudaglio, l'incarico professionale di assistere, difendere e rappresentare l'ASV SpA, in tutte le fasi giudiziali della controversia relativa all'esercizio dell'azione di responsabilità ex art. 2392 codice civile e SS nei confronti dell'Organo gestorio in relazione alla partecipazione alle gare per l'affidamento dei contratti di appalto di igiene urbana presso i Comuni di Mesagne, di Grumo Appula, di Santeramo in Colle e di Cassano delle Murge.

**precisato che** l'incarico deve intendersi come incarico di consulenza/assistenza legale esterna e che non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questa Società;

**ritenuto che:**

per detto incarico sarà previsto un compenso professionale legale complessivo derivante dall'applicazione del "valore minimo" degli artt. 1 e 11 del D.M. 55/2014 e s.m.i., oltre CAP (4%), rimborso forfettario (15%), IVA (ove dovuta) e rimborso delle spese anticipate, fatta salva la maggiore somma che a titolo di rifusione delle spese e competenze legali dovesse essere giudizialmente liquidata a carico della controparte e recuperata da quest'ultima; dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare fattura;

tutto quanto innanzi premesso e considerato, in virtù di poteri conferiti al Liquidatore di ASV Spa;

**DETERMINA**

1. di affidare all'avv. Alessandro Brudaglio ed all'Avv. Marco A. Brudaglio l'incarico di assistere, difendere e rappresentare l'ASV SpA, in tutte le fasi giudiziali della controversia relativa all'esercizio dell'azione di responsabilità ex art. 2392 codice civile e SS nei confronti dell'Organo gestorio in relazione alla partecipazione alle gare per l'affidamento dei contratti di appalto di igiene urbana presso i Comuni di Mesagne, di Grumo Appula, di Santeramo in Colle e di Cassano delle Murge.

2. di precisare che l'incarico deve intendersi come incarico di consulenza/assistenza legale che non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questa Società.
3. di riconoscere al professionista, per lo svolgimento del suddetto incarico, tenuto conto del valore presunto della controversia pari a euro 2.090.660, la somma pari al "valore minimo" degli artt. 1 e 11 del D.M. 55/2014 e s.m.i., oltre CAP (4%), rimborso forfettario (15%), IVA (ove dovuta) e rimborso delle spese anticipate, fatta salva la maggiore somma che a titolo di rifusione delle spese e competenze legali dovesse essere giudizialmente liquidata a carico della controparte e recuperata da quest'ultima; dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare fattura in relazione alle varie fasi del giudizio di cognizione;
4. di impegnare la spesa relativa in conto competenza del bilancio per l'esercizio 2023;
5. di invitare il professionista incaricato a sottoscrivere l'allegato disciplinare d'incarico per accettazione.

**Il Liquidatore**  
**Dott. Angelo MANCAZZO**



